

REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MASSA
SETTORE CIVILE
UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

In composizione monocratica, nella persona del Dott. Alessandro Pellegri [giudice designato *ex lege*, a norma dell'art. 55, comma 1°, CCII, alla trattazione del presente sub-procedimento cautelare, in quanto **delegato**, a norma dell'art. 55 comma 1° CCII, dal Tribunale per "*l'audizione delle parti*" con decreto collegiale deliberato in data **28.05.2026** e depositato in data **28.05.2026** (che in ogni caso ha esplicitato una espressa delega anche per la trattazione del presente sub-procedimento cautelare), nel procedimento per lo "*accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*" iscritto al **n. 74-02/2025 R.G.P.U. (Ruolo Generale Procedimento Unitario – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)**]. A norma dell'art. 55, comma 1°, cpv CCII: "*Alla trattazione (del sub-procedimento cautelare) provvede direttamente il giudice relatore se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti*" nel procedimento principale],

ha pronunciato

a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza celebrata il **16.06.2026**,

la seguente

ORDINANZA

DI

RIGETTO

DELLA

ISTANZA DI CONFERMA DI MISURE PROTETTIVE

Richieste nella domanda di cui all'art. 40 C.C.I.I.

(artt. 40.3, 54.2, 55 C.C.I.I., D.lgs. 14/2019 s.m.i. - da ultimo D.lgs. 136/2024)

Nel **sub-procedimento** iscritto a ruolo in data **18.05.2026** al **n. 74-02/2025 R.G.P.U. (Ruolo Generale Procedimento Unitario – Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza)** sulla base di ricorso depositato in data **18.05.2026**

da

(01012120455), con sede in _____, in persona del Liquidatore sig. _____,
(_____) residente in _____,
rappresenta e difesa, giusta procura alle liti depositata unitamente al presente atto (**doc. 01**), dall'avv. Michele Vanolli, (C.F. _____) con studio in Parma, Via Verdi, n. 9, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Vanolli in Parma, via Verdi, n. 9,

PARTE RICORRENTE

Firmato Da: ALESSANDRO PELLEGRINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: ba8907f63c72fa228064fa2a142a397
Firmato Da: PAIS FLAVIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 236208f1cb3757de



Contro

MASSA DEI CREDITORI CONCORDI,

avente ad

OGGETTO: artt. 40.3, 54.2, 55 C.C.I.A.A. (d.lgs. 14/2019 s.m.i. - da ultimo D.lgs. 136/2024)
– *“richiesta di misure protettive” nella “domanda di cui all’articolo 40 C.C.I.A.A.”.*

* * * * *

IL GIUDICE

Rilevato che **parte ricorrente**, nella *“richiesta di misure protettive”* formulata nella *“domanda di cui all’articolo 40 C.C.I.A.A.”* sopra richiamata, ha concluso come segue:

“Confermare, ai sensi del combinato disposto dell’art. 55, co. 3, CCII, *inaudita altera parte*, e/o previa fissazione di udienza, le misure protettive di cui agli artt. 54 e 89 CCII, CCII, per come esplicitate nel presente ricorso, al fine di inibire quelle iniziative individuali dei creditori che, evidentemente, precluderebbero l’attuazione del piano di risanamento, per la durata di 4 mesi prorogabili, ex art. 8 CCII, fino a 12 mesi”;

rilevato che, nella parte narrativa del suddetto ricorso, parte ricorrente ha articolato la **“richiesta di misure protettive”** contenuta nella *“domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”* come segue:

«È intenzione della Società avvalersi delle misure protettive di cui all’art. 54 CCII, al fine di inibire quelle iniziative individuali dei creditori che, evidentemente, precluderebbero l’attuazione del piano di risanamento, per la durata di 4 mesi prorogabili, ex art. 8 CCII, fino al termine massimo di 12 mesi.

28. Le *“misure protettive”* contemplate all’art. 2, co. 1, lett. p), del CCCII sono individuate secondo un’accezione ampia, sicché non vi rientrano solo quelle dirette ad inertizzare le azioni esecutive incardinate in odio alla parte debitrice, bensì *“ad evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell’insolvenza”*.

29. In tal senso, si ritiene che le misure protettive di cui all’art. 54, co. 2, CCII abbiano contenuto tipico e sono relative al c.d. blocco delle azioni esecutive, alla sospensione delle prescrizioni ed impedimento delle decadenze, nonché all’impedimento dell’apertura della procedura della liquidazione giudiziale.

30. L’effetto protettivo delle invocate misure deve ritenersi automatico ed è ricollegato al deposito della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza, senza che occorra la fissazione di alcuna udienza e/o altre forme di pubblicità diverse dall’iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

31. Quindi, tali misure devono meramente essere confermate dal Tribunale come previsto all’art. 55, co. 3, CCII.

32. Invero, ai sensi dell’art. 54, co. 3, CCII, l’imprenditore può ben chiedere l’adozione, e poi la conferma innanzi al Tribunale competente, di strumenti diversi e ulteriori rispetto a quelli tipici, dovendosi considerare, nel novero delle misure protettive come definite dal Codice della Crisi e dell’insolvenza, tutte quelle che genericamente sono dirette ad evitare azioni dei creditori che possono pregiudicare il buon esito delle iniziative assunte per il superamento della crisi.

33. Pertanto, la Ricorrente dichiara di volersi avvalere delle misure protettive e, sin d’ora, chiede al Tribunale di voler confermare il divieto per tutti i creditori: di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul suo patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l’attività di impresa;



di risolvere i contratti in essere che siano funzionali alla continuità.

di iniziare o proseguire domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, **ivi compresa quella pendente Trib. Massa, R.G. 74/2025 dott. Pellegrini.>>**;

RILEVATO IN FATTO

Con decreto collegiale deliberato in data **28.05.2026** e depositato in data **28.05.2026** il Tribunale nominava la **Dr.ssa** quale Commissario Giudiziale.

In data **28.05.2026** lo scrivente Giudice Delegato, depositava decreto con cui demandava al Commissario Giudiziale un parere urgente in forza di valutazioni che qui di seguito si riproducono testualmente:

<<L'**art. 55.2 C.C.I.I.** ha, per quanto rileva in questa sede, il tenore letterale seguente:

“Il giudice (...) omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta”.

Tale disposizione normativa comporta che – salva ovviamente la più rigorosa osservanza del principio del contraddittorio – il giudice è abilitato a richiedere, in prima battuta (e salva ogni ulteriore, successiva, determinazione anche in relazione alla osservanza del principio del contraddittorio), a titolo di atto di istruzione indispensabile sulle misure protettive, un parere urgente al commissario giudiziale per favorire una più celere e più completa acquisizione e valutazione di tutti gli elementi utili.

Tanto premesso, lo scrivente ritiene opportuno demandare al commissario giudiziale un parere scritto, motivato in fatto ed in diritto sui seguenti oggetti:

- acquisizione di concreti elementi utili per la valutazione della eventuale sussistenza (o insussistenza) dei presupposti per la conferma delle misure protettive chieste dal debitore (e già automaticamente efficaci a decorrere dalla loro iscrizione nel registro delle imprese);
- il commissario considererà, secondo quanto già emerge dagli atti, che il debitore ha già beneficiato di n. 240 giorni di misure protettive nel corso della Composizione negoziata della crisi, conclusasi, per espressa dichiarazione dell'esperto, senza il superamento della crisi d'impresa;
- il commissario terrà conto della consolidata giurisprudenza che attribuisce particolare rilevanza, in casi come il presente, al fine dell'apprezzamento del **fumus boni juris** alla



effettiva sussistenza di un concreto e credibile piano o progetto di piano funzionale (non più alla CNC ma) alla attuale procedura (strumento di regolazione della crisi d'impresa diverso dalla liquidazione giudiziale) delineato quanto meno nelle sue linee essenziali, da valutarsi anche alla luce degli esiti del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 13.2 C.C.I.I.) nonché dei principali requisiti di cui alla **check list** ("**lista di controllo particolareggiata**") di cui all'art. 13.2 C.C.I.I. come fissata nell'ultimo decreto attuativo, ossia il **DECRETO DIRIGENZIALE 21 MARZO 2023**;

- il commissario, considerato che il debitore ha già usufruito di misure protettive per 240 giorni nell'ambito della CNC senza, per quanto allo stato appare, superamento né significativa attenuazione della crisi, considererà la consolidata giurisprudenza che, tra i presupposti per la conferma di misure protettive ex art. 54 s. CCII, valorizza il **requisito della proporzionalità** e del conseguente contenimento del sacrificio per la massa dei creditori concorsuali (tenendo presente che uno dei creditori concorsuali ha proposto domanda per l'apertura della liquidazione giudiziale);

- offrirà altresì concreti elementi utili all'apprezzamento del **periculum in mora**;

- inoltre, considerato che il debitore ha depositato, in data **19.05.2026** (deposito non previamente autorizzato dall'autorità giudiziaria) uno scritto e documenti ulteriori rispetto ai documenti allegati al **ricorso ex art. 44 CCII**, anteriormente depositato, iscritto a ruolo in data **18.05.2026**, effettuerà un attento, scrupoloso ed approfondito controllo su completezza e tempestività della documentazione allegata alla domanda prenotativa nonché sulla conformità di ciascuno degli atti e dei documenti depositati ai rispettivi schemi normativi, esprimendo in proposito le sue motivate valutazioni in fatto ed in diritto alla luce della più consolidata e prevalente giurisprudenza di legittimità e di merito>>.

In data **03.06.2026**, in tempestiva evasione dell'urgente incarico conferito, il Commissario Giudiziale depositava **parere motivato** di cui si riportano i passaggi più rilevanti in questa sede.

<<PARTE II — I fatti rilevanti per la valutazione

4. Dati storici, evoluzione del capitale e successione delle cariche

4.1 Costituzione, oggetto sociale e soci

(C.F. e P.IVA

REA) — è società a responsabilità limitata costituita con atto del 12 maggio 2000, iscritta al Registro delle Imprese il 22 giugno 2000 presso la C.C.I.A.A. della Toscana Nord-Ovest. Ha per oggetto il commercio all'ingrosso di prodotti chimici per l'industria, con specializzazione nel trattamento delle acque, delle superfici



(marmi, pietre e graniti) e nella sanificazione per l'industria alimentare.

Secondo quanto dichiarato dalla società nell'istanza di composizione negoziata (doc. 3), il trattamento delle acque rappresentava circa il 70% del fatturato, il trattamento delle superfici il 10% e la sanificazione alimentare il 20%. La sede legale, sempre in _____, è stata oggetto di plurimi trasferimenti: dalla sede storica di _____ — lasciata, a dire del liquidatore, a seguito di sfratto il 31 dicembre 2025 — a _____, ove è rimasta appena diciassette (17) giorni perché ritenuta troppo piccola rispetto alla merce da custodire, sino all'attuale sede legale di _____ e magazzino di _____ (doc. 4 verbale di colloquio del 01/06/2026).

La durata della società, inizialmente fissata al 31 dicembre 2050, è stata ridotta nel 2005 al 31 dicembre 2030. Il capitale sociale, pari a € 10.200,00 interamente versato, è ripartito tra _____ (C.F. _____, nato a _____), titolare del 66,67%, e _____, titolare del 33,33%.

4.2 Successione nella carica amministrativa

La successione nella carica amministrativa è la seguente:

Periodo Carica Soggetto Atto / iscrizione

dalla costituzione –

09.02.2014

Amministratore unico _____ atto costitutivo 12.05.2000

10.02.2014 –

31.03.2026

Amministratore unico

atto 10.02.2014 (iscr.

26.02.2014)

dal 1° aprile 2026 Liquidatore

liquidazione 01.04.2026 (iscr.

09.04.2026)

4.3 Dimensione e attività caratteristica

Negli esercizi anteriori alla crisi la società ha registrato ricavi dell'ordine di € 1.459.742 (2021), € 2.042.110 (2022) ed € 1.641.309 (2023), con rimanenze al 31/12/2023 pari a € 513.450 e indebitamento complessivo, alla medesima data, di € 1.970.574.

Il settore del trattamento delle acque costituiva il nucleo principale dell'attività, pari a circa il 70% del fatturato (istanza di composizione negoziata): è precisamente tale ramo - l'attività principale della società- ad essere stato concesso in affitto a _____ il 25 novembre 2025 (infra, par. 5).

La forza lavoro, pari a 7 addetti nel 2023, si è ridotta a 6 nel 2024 e a 2 nel 2025, con azzeramento nel III e IV trimestre 2025: dato da valutare con il trasferimento dell'operatività all'affittuaria alla fine dell'anno.

4.4 Andamento economico-patrimoniale (2020-2025)

L'analisi dei bilanci d'esercizio depositati (2020-2025) e della situazione infrannuale al 31 maggio 2025¹ colloca il punto di rottura nell'esercizio 2024.

I ricavi, cresciuti sino a € 2,04 milioni nel 2022, sono scesi a € 978 mila nel 2024 e a € 173 mila nel 2025; quest'ultima contrazione, unitamente all'azzeramento della forza lavoro nella seconda metà del 2025, è coerente con il trasferimento dell'operatività all'affittuaria a far data dal 25 novembre 2025 (infra, par. 5). L'EBITDA, positivo fino al 2023 (€ 150 mila), è divenuto fortemente negativo nel 2024 (-€ 917 mila) e nel 2025 (-€ 122 mila). Il patrimonio netto, positivo fino al 2023 (€ 120 mila), è negativo dal 2024 (-€ 827 mila) e al 31 dicembre 2025 (-€ 957 mila), con perdita integrale del capitale sociale. La situazione infrannuale al 31 maggio 2025 -ancorché non comparabile con gli esercizi annualievidenziava già un patrimonio netto negativo per € 840 mila e un EBITDA negativo per €



293 mila, a conferma che lo squilibrio era conclamato e in accelerazione già prima dell'affitto del ramo. L'indebitamento si mantiene intorno ai € 2 milioni, quasi integralmente esigibile entro l'esercizio. Il quadro conferma uno stato di crisi a carattere strutturale, rilevante per la valutazione del fumus (infra, par. 8) e per la natura liquidatoria dello strumento (infra, par. 9).

La perdita del 2024 (€ 946.765) è in larga parte imputabile a oneri diversi di gestione, esplosi da € 58.961 (2023) a € 651.589 (2024). Dall'esame del bilancio 2024 tali oneri risultano costituiti in misura preponderante da perdite su crediti, riferibili a clienti in gran parte già assoggettati a procedure concorsuali (tra cui clienti la cui insolvenza risale ad esercizi compresi tra il 2016 e il 2020, come da elenco prodotto dalla stessa società nell'istanza di composizione negoziata). La natura e l'epoca di tali crediti dimostrano che la crisi era già in atto prima del 2024 -esercizio che ne ha solo registrato l'emersione contabile- e non riconducibile a un fattore esterno improvviso e imprevedibile, come invece sostenuto dalla debitrice.

Si dà atto, infine, di una discordanza documentale: il verbale di approvazione del bilancio (assemblea del 30 aprile 2026, rif. all. 22 ricorso ex art. 44 CCII) indica, al punto 2 dell'ordine del giorno, una perdita d'esercizio di € 827.214,54, importo che corrisponde in realtà al patrimonio netto negativo al 31 dicembre 2024 e non alla perdita 2025; il bilancio 2025, la relativa nota integrativa e la quadratura della movimentazione del patrimonio netto (da -€ 827.214 a -€ 957.433) confermano che la perdita dell'esercizio 2025 ammonta a € 130.218. Si tratta di errore materiale del verbale, che non incide sulla correttezza del bilancio ma che si segnala per completezza (...).

5. L'operazione di affitto del ramo d'azienda a e i collegamenti di gruppo

L'operazione di affitto e i collegamenti societari sono esaminati in quanto rilevano sui presupposti della conferma: l'aver concesso in affitto il ramo produttivo principale a una società riconducibile alla medesima famiglia, a condizioni che si esporranno, incide tanto sulla consistenza della prospettiva di risanamento (fumus) quanto sulla proporzionalità del sacrificio imposto ai creditori, e impone alla scrivente un approfondimento che, all'esito dei riscontri documentali in corso (infra, par. 11), potrà condurre alla segnalazione di cui all'art. 44, comma 1, lett. b), CCII.

5.1 Le clausole del contratto di affitto

Con atto del 25 novembre 2025 (doc. 5, iscritto al Registro delle Imprese il 05/12/2025), la società, in persona dell'amministratore unico _____, ha concesso in affitto a _____
- in persona dell'amministratore unico _____ - il ramo d'azienda relativo alla produzione e al commercio di prodotti chimici per il trattamento delle acque, corrente in _____ : vale a dire il ramo corrispondente all'attività principale dell'impresa.

Il canone è stato fissato (art. 4) in € 1.500,00 mensili oltre IVA, pari a € 18.000,00 annui, in misura fissa per l'intera durata; il liquidatore ha riferito di averlo determinato «in base all'avviamento che la società intendeva recuperare», dando atto che non esiste alcuna perizia né documento di stima a supporto (verbale 01/06/2026, risposta 9).

Si precisa, sul piano della disciplina applicabile, che l'affitto d'azienda «puro» stipulato in composizione negoziata non richiede l'autorizzazione del Tribunale ex art. 22, comma 1, lett. d), CCII, propria degli atti a effetto traslativo (cessione, conferimento), il cui beneficio è la deroga alla responsabilità solidale dell'acquirente ex art. 2560, comma 2, c.c.: deroga inapplicabile all'affitto, stante il rinvio dell'art. 2562 c.c. al solo art. 2561 c.c. L'atto resta soggetto al solo regime informativo ex art. 21 CCII (preventiva informativa all'esperto). Coerentemente, il liquidatore ha dichiarato che l'esperto era informato del contratto, con conferma via e-mail del 15 ottobre 2025, e che non è stato reso parere né richiesta autorizzazione, ritenuta non necessaria (verbale 01/06/2026, risposta 14). La regolarità



formale dell'atto sotto il profilo autorizzativo non esclude, peraltro, la valutazione del suo contenuto economico e dei suoi effetti sulla garanzia patrimoniale, di cui si dirà.

Il complesso delle pattuizioni delinea un'operazione marcatamente sbilanciata a favore dell'affittuaria. Le rimanenze di magazzino non sono cedute a un prezzo determinato, ma «consegnate in conto deposito» (art. 2): la merce resta formalmente di proprietà dell'affittante, e _____ è tenuta ad acquistarla — dietro emissione di fattura — soltanto man mano che la rivende ai clienti, senza alcun corrispettivo iniziale né obbligo di acquisto dell'invenduto. Gli allegati al contratto (A, attrezzature; B, magazzino e tessuti) sono peraltro privi di qualsiasi valorizzazione economica, sì che il valore dei beni messi a disposizione non risulta dall'atto. Il meccanismo espone l'affittante a un duplice rischio - incassare solo in funzione delle vendite altrui e riprendere l'invenduto - ed è quanto in concreto avvenuto: il liquidatore ha dichiarato che l'intera merce elencata negli allegati è stata restituita il 31 marzo 2026, in quanto in tutto o in parte scaduta o prossima alla scadenza, e dunque senza alcuna valorizzazione (verbale 01/06/2026, risposta 12). Le rimanenze — iscritte in bilancio per circa € 200.000 — risultano così transitate presso l'affittuaria nel periodo di redditività e rientrate all'affittante prive di valore, circostanza che dovrà essere riscontrata sull'inventario e sul verbale di restituzione, quest'ultimo prodotto solo nella giornata di oggi e in corso di esame (infra, par. 11).

Nello stesso senso depongono le restanti clausole. Sono trasferiti all'affittuaria, sia pure per sei mesi, il know-how di avvio delle trattative e l'introduzione presso la clientela storica (art. 2); i crediti e i debiti restano integralmente esclusi, sì che all'affittante rimangono tutte le passività, anche erariali e previdenziali, mentre i ricavi della gestione affluiscono alla sola affittuaria (art. 5). Quanto ai rapporti di lavoro, il contratto dichiara l'assenza di rapporti da trasferire ai sensi dell'art. 2112 c.c. (art. 6). In sede di chiarimenti, il liquidatore — invitato a precisare se si fosse trattato di dimissioni o di licenziamenti — ha dichiarato di doverlo verificare, riservandosi di trasmettere l'elenco dei dipendenti e la relativa collocazione; ha comunque confermato il passaggio del personale, incluso il sig. _____, alla _____ (verbale 01/06/2026, risposta 13). La qualificazione come

dimissioni volontarie, se per un verso conferma l'inapplicabilità formale dell'art. 2112 c.c. - che presuppone la continuità del rapporto, qui invece interrotto e ricostituito ex novo presso l'affittuaria - per altro verso non elide il dato sostanziale: la cessazione dei rapporti in capo all'affittante e la contestuale riassunzione presso l'affittuaria hanno comportato il trasferimento di fatto della forza lavoro, e con essa delle competenze su cui la stessa debitrice fondava la propria attività (infra, par. 5.5), dalla società titolare del ramo a quella che lo ha preso in affitto. Il patto di non concorrenza è infine posto a carico della sola

affittante (art. 11) e la facoltà di recesso è riservata alla sola affittuaria (art. 3, durata quadriennale con rinnovo tacito): un assetto che, nel complesso, riversa sull'affittante i rischi e sull'affittuaria i vantaggi dell'operazione.

5.2 La discrepanza del canone tra primo e secondo piano e l'assenza di test e check-list sulla procedura attuale

I due business plan elaborati nella composizione negoziata sono stati esaminati dalla scrivente perché la crisi e il compendio aziendale ivi rappresentati sono i medesimi oggi dedotti nel concordato: il confronto tra le previsioni allora rese ai creditori e gli atti effettivamente conclusi misura l'attendibilità delle prospettazioni del debitore. Il raffronto tra il piano allegato all'istanza e il contratto evidenzia una rilevante divergenza in ordine al canone. Nel primo piano (doc. 3 istanza CNC) il canone era prospettato in misura crescente — € 60.000 (2025), € 84.000, € 96.000, € 108.000 ed € 120.000 (2029) — per complessivi € 468.000; nel contratto del 25/11/2025 esso è stato fissato in € 18.000 annui, per complessivi € 90.000 sul medesimo arco. La differenza, pari a circa € 378.000, incide sulle risorse rappresentate ai creditori a fondamento del risanamento. Nel secondo



business plan, di dicembre 2025 (doc. 6, rev. 21/01/2026), il canone risulta effettivamente ridotto a € 18.000 annui e come tale riportato nel conto economico previsionale. In sede di colloquio il liquidatore ha riferito che la riduzione è conseguita alle osservazioni dei creditori al primo piano e alle analisi dell'esperto (verbale 01/06/2026, risposta 10).

Il secondo piano evidenzia inoltre un mutamento del modello: dismesso il ramo trattamento acque a favore di _____, la sostenibilità veniva fatta poggiare su una nuova attività di posa di impianti fotovoltaici, in subappalto per conto di _____, sulla base di un accordo mai sottoscritto.

Il test pratico riportato nel medesimo piano esprimeva un valore di 7,23, superiore alla soglia di 6 che lo stesso documento associa a una condizione di disequilibrio economico strutturale. La composizione negoziata si è in ogni caso conclusa senza esito (doc. 7, relazione finale dell'esperto del 16 marzo 2026), con ciò esaurendosi lo scenario su cui quelle prospettazioni si fondavano; le implicazioni di tale carenza sul giudizio di fumus, anche alla luce del test pratico e della check-list richiamati nel decreto, sono esaminate al par. 8.

5.3 I collegamenti soggettivi e l'assetto del gruppo

I collegamenti soggettivi non costituiscono un mero sfondo dell'operazione, ma ne rivelano il disegno. L'affittuaria _____ (C.F. _____,

_____) non è un terzo indipendente: è stata costituita il 24 ottobre 2024 — circa cinque mesi prima dell'istanza di composizione negoziata — dinanzi allo stesso Notaio rogante degli atti di _____, con un oggetto sociale sostanzialmente identico a quello dell'affittante, su iniziativa di _____ (cl. 2001), primo amministratore unico, e del fratello _____. Entrambi, secondo quanto dichiarato dal liquidatore, sono suoi nipoti (verbale 01/06/2026, risposte 6 e 7; cfr. certificato di stato di famiglia di _____, doc. 9), come è sua figlia la socia _____: affittante e affittuaria fanno dunque capo alla medesima famiglia.

Il controllo dell'affittuaria, pur dietro l'avvicinarsi dei firmatari, è rimasto stabilmente in capo al Sig. _____. Lasciata formalmente la carica di amministratore il 1° gennaio 2025, egli ha collocato la propria posizione al vertice di una holding, _____ (costituita il 30 gennaio 2025, di cui è amministratore unico e socio all'80%, doc. 10), che controlla tanto _____ (doc. 11) - la società del gruppo cui è stata riferita la prospettata attività fotovoltaica - quanto, oggi, la stessa _____. Nel medesimo arco di tempo l'amministrazione di _____ è transitata, in poco più di un anno, tra quattro amministratori unici (_____, poi _____, poi _____ e _____ nuovamente _____), tutti riconducibili al socio di minoranza (30%, riferibile ai Sigg. _____ e _____, polo di _____): un avvicendamento che ha riguardato la sola titolarità formale della carica e non il controllo, e che ha visto _____ rientrare circa sette settimane prima dell'affitto, da lui poi sottoscritto.

La riconducibilità di fatto a _____ trova del resto riscontro nel verbale di approvazione del bilancio 2025 di _____ (7 aprile 2026), nel quale egli interviene quale rappresentante di _____.

Tali collegamenti erano già stati evidenziati dal creditore istante dott. _____ nella memoria autorizzata dell'11 febbraio 2026, depositata nel sub-procedimento di liquidazione giudiziale (n. _____ R.G.P.U.), alla quale si rinvia. Significativamente, l'assetto proprietario dell'affittuaria è stato ricomposto proprio in epoca immediatamente successiva: con atto del 13 marzo 2026 il 70% di _____ è stato trasferito da _____ — il residuo 30% era già passato da _____ a _____

con atto del 21 febbraio 2025 — così concentrando la titolarità nella holding di _____.

5.4 Prospetto delle cariche in



Nell'arco di circa dodici mesi l'affittuaria ha registrato quattro amministratori unici, con tre avvicendamenti riconducibili al socio di minoranza , mentre il controllo è rimasto in capo a tramite (70%) (...)

5.5 Gli effetti dell'affitto e il valore residuo del ramo

L'affitto attribuisce all'affittuaria il solo godimento del ramo per quattro anni: la proprietà resta della società, che alla cessazione dovrebbe riacquistarne la disponibilità.

Si pone perciò la domanda dirimente - quale valore quel ramo conservi, oggi, per i creditori. Sul piano dei meri dati, il confronto tra i due esercizi di (società costituita il 24 ottobre 2024) documenta una discontinuità coincidente con l'affitto:

Tali dati attestano soltanto che l'operatività si è di fatto spostata presso l'affittuaria; non quantificano l'avviamento, che è in larga parte incorporato nelle persone, né dimostrano di per sé un nesso causale con l'affitto. Poiché il contratto è stato stipulato il 25 novembre 2025, una parte dei ricavi 2025 di potrebbe essere indipendente dall'affitto del ramo; gli elementi sin qui raccolti hanno pertanto valore meramente indiziario e non consentono, allo stato, alcuna conclusione definitiva. La stessa istanza di composizione negoziata fonda l'attività «sulla professionalità e sul know-how» e «sulle competenze del personale», e in particolare sull'amministratore -che svolge anche un ruolo commerciale- e sul dipendente , prospettando il passaggio del ramo a proprio «grazie al passaggio del dipendente » (istanza di composizione negoziata). In fatto, il liquidatore ha riferito che i dipendenti si sono dimessi e sono stati assunti presso (verbale 01/06/2026, risposta 13), e le visure registrano l'azzeramento degli addetti della società (0 nel III e IV trimestre 2025). Poiché l'avviamento, la clientela e le competenze risultano così concentrati in soggetti oggi operanti presso l'affittuaria, è seriamente dubbio quale valore residuo il ramo conservi per la massa, al di là del canone di € 18.000. La quantificazione di quanto sia effettivamente transitato presuppone l'esame della contabilità della società -fatture emesse, registri IVA delle vendite e schede clienti- dal quale risulti quali rapporti siano cessati, da raffrontarsi con i soli dati pubblici dell'affittuaria (bilanci depositati); l'acquisizione della documentazione interna di , in quanto terzo estraneo alla procedura, esula dai poteri della scrivente e potrà semmai essere disposta nelle sedi competenti. La documentazione in atti si arresta al 31 dicembre 2025 e la situazione aggiornata, richiesta con PEC del 29 maggio 2026, non è ancora pervenuta (infra, par. 11). Va inoltre considerato che, secondo la propria visura camerale, ha un oggetto sociale più ampio del solo trattamento delle acque — comprendente la realizzazione di impianti tecnologici, l'attività di rappresentanza e operazioni immobiliari — sì che la quota (...)

dei ricavi 2025 effettivamente riferibile al ramo affittato dovrà essere isolata, il che conferma la necessità dell'esame contabile.

Si rileva, per inciso, che dalla visura camerale di non risulta alcuna unità locale in , ove il contratto colloca il ramo affittato: circostanza che, unitamente all'uscita dell'affittante da tali locali per sfratto al 31 dicembre 2025, rende necessario accertare presso quale sede il ramo sia in concreto esercitato e conferma la centralità, nell'oggetto dell'affitto, dell'avviamento e delle competenze trasferite, più che di un compendio aziendale fisicamente localizzato.

5.6 La posizione personale del liquidatore: fideiussione e donazione immobiliare

Si segnala, per quanto occorrer possa, anche la posizione personale del liquidatore, per i riflessi che essa può avere sulla garanzia patrimoniale e sull'imparzialità della gestione. Il liquidatore e socio di maggioranza è personalmente esposto quale fideiussore della società verso : dalla Centrale dei Rischi (rilevazione del 2 giugno 2026, doc. 13) egli risulta garante per un valore di garanzia di € 160.000 e un importo garantito di € 157.689; in sede di colloquio è stato confermato che la banca ha



trasmesso una lettera relativa a tale fideiussione (verbale 01/06/2026, risposta 21). In costanza di tale esposizione fideiussoria, in pendenza della composizione negoziata (avviata il 24 marzo 2025) e a pochi giorni dal deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale del dott. (29 maggio 2025), con atto del 20 maggio 2025 (doc. 14, Notaio , rep. 8629; trascritto il 16 giugno 2025) il medesimo ha donato alla moglie Sig.ra doc. 15— con lui residente in — la propria quota di 1/2 dell'immobile sito in (Catasto Fabbricati, foglio 103, particella 441, sub. 4), del quale la donataria era già titolare per l'altra metà, così trasferendole l'intera proprietà. La circostanza -impregiudicata ogni verifica e ferma la competenza degli organi della procedura- merita necessariamente i dovuti approfondimenti.

Si osserva, peraltro, che dalla visura catastale relativa alla Sig.ra si desume la sussistenza tra i coniugi del regime di separazione dei beni (doc. 16).

5.7 Profili accertati e profili da riscontrare

Le circostanze sopra esposte si collocano su due piani distinti. Da un lato, risultano documentalmente accertati: le clausole del contratto di affitto, unilateralmente favorevoli all'affittuaria; i collegamenti familiari e societari tra affittante e affittuaria, quali emergono dalle visure camerali; l'esposizione fideiussoria del liquidatore e la donazione della quota immobiliare in pendenza della crisi. Dall'altro, restano a livello meramente indiziario, e bisognosi di riscontro documentale non ancora disponibile (infra, par. 11), lo sviamento della clientela e dell'avviamento verso l'affittuaria, il passaggio dei dipendenti e la quota di ricavi di effettivamente riferibile al ramo affittato. La scrivente si riserva, pertanto, ogni valutazione e l'eventuale segnalazione ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. b), CCII. Già allo stato, peraltro, gli elementi accertati assumono rilievo ai fini del giudizio sul fumus boni iuris (infra, par. 8) e sulla proporzionalità del sacrificio per la massa (infra, par. 10), oggetto del presente parere.

6. Lo stato attuale della società e l'assenza di un piano

6.1 La messa in liquidazione, il mutamento di denominazione e lo stato attuale

Conclusasi senza esito la composizione negoziata (relazione finale dell'esperto del 16 marzo 2026; archiviazione del 19 marzo 2026), con atto del 1° aprile 2026 (doc. 17, Notaio , rep. 9198; iscr. 09/04/2026) la società ha, nel medesimo contesto, mutato la denominazione da a , è stata posta in scioglimento e liquidazione ed è stato nominato liquidatore unico il socio di maggioranza

Il mutamento del nome è stato ricondotto dallo stesso liquidatore alla volontà che «il nome non sia collegabile a una procedura concorsuale, per motivi affettivi» (verbale 01/06/2026, risposta n. 28). Si dà atto della circostanza per completezza: il mutamento della denominazione storica è avvenuto contestualmente allo scioglimento e alla messa in liquidazione, e si colloca nel più ampio contesto dello spostamento di fatto dell'operatività verso le società del gruppo (supra, par. 5).

Quanto allo stato attuale, il liquidatore ha dichiarato testualmente che la società «non svolge attualmente alcuna attività, fatta eccezione per l'attività di vendita dei beni in magazzino», non effettua nuovi acquisti e non ha dipendenti; ha aggiunto che dal 1° gennaio 2026 gli unici incassi sono i canoni del ramo d'azienda, versati da , e un credito di circa € 200 riscosso da un cliente che ha ritirato merce venduta l'anno precedente, mentre i conti correnti risultano tutti pignorati salvo quello postale — su cui affluiscono i canoni — con giacenza di circa € 300; e che, trasferita la sede, sono stati

stipulati due nuovi contratti di locazione passiva (sede € 100 mensili; magazzino € 450 mensili) (verbale 01/06/2026, risposta 21). Sono circostanze in parte documentate dagli atti prodotti dalla debitrice in data odierna (contratti di locazione, libri giornale 2024-2025), in corso di esame, e che per il resto la scrivente non è allo stato in grado di verificare, non essendole stata ancora consegnata la situazione patrimoniale aggiornata al 18 maggio 2026 né i partitari dal 1° gennaio 2026, pur richiesti (infra, par. 11); per parte sua la



Centrale dei Rischi della Banca d'Italia del 2 giugno 2026 segnala l'intera esposizione bancaria a sofferenza ().

Sul piano patrimoniale, dal verbale di liquidazione gli unici beni residui sono tre automezzi () => questi ultimi due oggetto del contratto di ramo di affitto di azienda), senza alcun immobile, oltre a una partecipazione nella società (attività immobiliare e produzione di salse, con sede a), iscritta in bilancio al 31 dicembre 2025 per € 40.000 (doc. 18, visura): della medesima lo stesso piano di composizione negoziata prospettava una cessione soltanto differita ed incerta, in quanto gravata da contenzioso.

Non risultano nominati attestatore né advisor e il liquidatore ha dichiarato che nessun piano è stato predisposto per la procedura in corso (verbale 01/06/2026, risposte 18-19).

Allo stato la società ha sede legale in e un magazzino in , avendo lasciato la sede storica e operativa di — ove era esercitato il ramo poi affittato — a seguito di sfratto il 31 dicembre 2025, poche settimane dopo la stipula dell'affitto (supra, par. 4.1).

6.2 Sintesi della ricostruzione in fatto

La ricostruzione che precede evidenzia una sequenza coerente. Una società in crisi conclamata da tempo - debito erariale in dilazione dal 2017, ricavi in caduta e patrimonio netto negativo dal 2024 - accede alla composizione negoziata e ne consuma l'intero arco di misure protettive (240 giorni). In quella fase concede in affitto il ramo «trattamento acque», pari a circa il 70% dell'attività storica, a , società di nuova costituzione riconducibile alla medesima famiglia, a un canone fisso di € 18.000 fissato senza perizia e ridotto di oltre due terzi rispetto a quello prospettato ai creditori nel primo piano nella CNC. Nel primo esercizio l'affittuaria registra ricavi in crescita da € 51.410 a € 881.774, in coincidenza con l'azzeramento dell'attività e della forza lavoro dell'affittante. Il piano viene poi riformulato facendo dipendere la società da commesse infragruppo (), mai

concretizzate, per essere infine archiviato senza esito. La società è quindi posta in liquidazione, mutato il nome e ridotta a un compendio privo di operatività e di forza lavoro, titolare del solo ramo concesso in godimento a terzi e gravato dell'intera massa debitoria, e chiede ora nuove misure protettive per un concordato di cui non risultano neppure accennate le linee del piano. Su tali fatti si svolgono le valutazioni in diritto che seguono.

PARTE III — Il diritto

Accertati i fatti, si esaminano i presupposti della conferma: la durata massima della protezione (infra, par. 7), il fumus boni iuris e l'esistenza di un piano (infra, par. 8), la natura dello strumento e i requisiti dell'art. 84 CCII (infra, par. 9), il periculum in mora e la proporzionalità del sacrificio per la massa (infra, par. 10) e, infine, la documentazione (infra, par. 11).

7. Il tetto massimo di durata ex art. 8 CCII

7.1. La regola e il cumulo dei periodi

L'art. 8 CCII stabilisce che la durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18. Il limite è riferito alla medesima situazione di crisi e attua l'art. 6, par. 8, della Direttiva (UE) 2019/1023. Nel computo rientrano perciò anche le misure già fruite nella composizione negoziata, cumulate tra le procedure in quanto riferite alla medesima situazione di crisi: in tal senso, con riguardo al cumulo tra composizione negoziata e successivo strumento di regolazione, Trib. Vicenza 25 marzo 2025 (est. Cazzola), che ha ritenuto esaurito il tetto per la debitrice già protetta nella fase negoziale. Quanto alle modalità del computo, si considerano i soli giorni di protezione effettiva, e non un arco a calendario (Trib. Modena 18 gennaio 2025, est. Bianconi). Il tetto, inoltre, non può essere



superato mediante misure di contenuto equivalente che replichino una protezione già fruita (Trib. Trieste 11 dicembre 2025, in riferimento al limite dell'art. 19, comma 5, CCII). Esaurita la composizione negoziata, nuove misure possono essere concesse solo in funzione del diverso strumento prescelto e per il residuo fino a dodici mesi (Trib. Vicenza, est. Limitone, proc. n. R.G.V.G.).

Non si ignora l'orientamento contrario, che riferisce il tetto alla singola procedura ed escluderebbe il cumulo, sul rilievo che il deposito della domanda ex art. 44 CCII aprirebbe un autonomo computo. Si ritiene tuttavia preferibile la soluzione del cumulo: l'art. 8 ancora il limite alla medesima situazione di crisi e non al singolo procedimento (art. 6, par. 8, della Direttiva UE 2019/1023), include espressamente nel computo le misure ex art. 18 e ne considera la durata complessiva, anche non continuativa; diversamente opinando, basterebbe mutare strumento per azzerare il computo e prolungare la protezione oltre il limite, in contrasto con la ratio antiabuso della norma. Nel caso, del resto, l'unicità del sostrato di crisi è in fatto documentata (infra, 7.2).

7.2. Applicazione al caso e portata

La debitrice ha fruito di misure protettive per 240 giorni nella composizione negoziata, conclusasi senza superamento della crisi (relazione finale dell'esperto del 16 marzo 2026; visura storica al 29 maggio 2026). Le decorrenze risultano per tabulas dai due provvedimenti: l'ordinanza n. 1674/2025 del 19 agosto 2025 ne ha fissato la durata in 120 giorni a decorrere dalla data di iscrizione della domanda ex art. 18 CCII nel Registro delle Imprese (6 agosto 2025), con scadenza al 4 dicembre 2025; l'ordinanza di proroga del 18 febbraio 2026 ha stabilito ulteriori 120 giorni a decorrere dalla scadenza del termine assegnato nella prima ordinanza (5 dicembre 2025), con scadenza al 3 aprile 2026. Le due finestre sono dunque continuative, per complessivi 240 giorni, pari al massimo consentito in composizione negoziata (art. 19, comma 5, CCII). Tali 240 giorni, pur soggetti in quella fase al limite proprio dell'art. 19, comma 5, si imputano al tetto complessivo dei dodici mesi di cui all'art. 8, che assorbe e ricomprende le misure protettive ex art. 18: i due limiti operano dunque su piani distinti ma non concorrenti, sommandosi il primo all'interno del secondo.

Non rileva, in aumento, il primo ricorso per misure protettive (proc. n. R.G.V.G., marzo 2025): i relativi effetti protettivi sono cessati ex lege per mancata conferma nei termini (art. 19, comma 3, CCII) e la richiesta è stata riproposta con l'istanza del 6 agosto 2025 (proc. n. R.G.A.V.G.), confermata con l'ordinanza n. 1674/2025 e successivamente prorogata. Coerentemente, in sede di proroga il giudice non ha operato alcuna detrazione, concedendo l'intero residuo sino al tetto dei 240 giorni proprio della composizione negoziata.

Si tratta della medesima crisi oggi dedotta nel concordato con riserva: identico il soggetto (C.F. , già), continuo il decorso (archiviazione della composizione negoziata il 19 marzo 2026, messa in liquidazione il 1° aprile 2026, iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese il 20 maggio 2026), immutato il sostrato debitorio. Computati i 240 giorni già fruiti, il residuo massimo disponibile sul tetto annuale (art. 8 CCII) non supera i 125 giorni, decorrenti dal 20 maggio 2026; si tratta, peraltro, non di un periodo di protezione assicurato in quanto tale, bensì del limite massimo entro il quale la protezione del concordato può in ipotesi durare, fino all'omologazione o all'apertura della liquidazione giudiziale. La richiesta di misure "da quattro fino a dodici mesi" formulata in ricorso è, in parte qua, eccedente il limite legale. Poiché il tetto non è ancora esaurito, l'art. 8 CCII non fonda di per sé l'inammissibilità della conferma, ma ne circoscrive in modo stringente l'orizzonte temporale e rileva ai fini della proporzionalità del sacrificio per la massa (infra, par. 10): la debitrice ha già beneficiato, per la medesima crisi e senza esito alcuno, di otto mesi di protezione. (...)



8. Il fumus boni iuris e la necessità di un piano

Accertato che, sul piano della durata, residua un margine ridotto (supra, par. 7), la conferma presuppone comunque il fumus boni iuris, cioè la ragionevole probabilità che lo strumento prescelto conduca al risanamento o, comunque, a una regolazione della crisi più soddisfattiva per i creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Sul quantum di articolazione richiesto al progetto di piano la giurisprudenza di merito non è del tutto uniforme: un primo indirizzo, più rigoroso, esige un livello minimo ma sufficiente di discovery, mediante il deposito di un progetto di piano, anche embrionale, che consenta di apprezzarne almeno in via sommaria la coerenza, la plausibilità e la concreta prospettiva

di risanamento, da valutarsi anche alla luce del test pratico (art. 13, comma 2, CCII) e della check-list di cui al decreto dirigenziale 21 marzo 2023 (Trib. Milano 5 settembre 2025, est. De Simone, proc. unitario n. _____); un secondo, più aperto, si accontenta

di linee di piano sommarie, purché un progetto comunque esista e sia delineata, secondo direttrici tra loro coerenti e dotate di razionalità economica almeno astratta, la via di risanamento prescelta (Trib. Milano, decr. R.G.P.U. n. _____, est. Pipicelli).

Va sottolineato che la divergenza tra i due indirizzi attiene al grado di analiticità preteso, non all'esistenza stessa di un contenuto valutabile: entrambi reclamano una base minima su cui esercitare il giudizio prognostico. L'orientamento più aperto, in particolare, pur ammettendo che, in presenza della sola domanda prenotativa, le linee del piano siano espresse in forma «sostanzialmente embrionale», ha comunque concesso la tutela soltanto perché il ricorso aveva individuato precise direttrici di risanamento (prosecuzione dell'attività in continuità diretta, discontinuità rispetto al mercato di riferimento storico, dismissione di un cespite immobiliare non strumentale, ricorso alla transazione fiscale) e dato prova del conferimento degli incarichi professionali funzionali alla domanda piena. La soglia, dunque, per quanto bassa, non coincide con il nulla.

Nel caso di specie la divergenza tra i due indirizzi è perciò irrilevante, non perché essi convergano sull'esito, ma perché difetta l'oggetto stesso della valutazione, collocandosi la fattispecie al di sotto persino della soglia più indulgente.

Va premesso che la domanda è stata proposta in forma prenotativa ex art. 44 CCII, con riserva di depositare proposta e piano nel termine assegnato: tale natura giustifica l'assenza del piano analitico, ma non quella di ogni indicazione sulla via di regolazione della crisi che la debitrice intenderebbe percorrere. Il fumus delle misure protettive, infatti, non si misura sul piano definitivo, che in questa fase può legittimamente mancare, bensì sull'esistenza di una prospettiva concreta e credibile di risanamento o di liquidazione concordataria, ed è quest'ultima a fare difetto. La debitrice, in liquidazione e priva di operatività e di dipendenti, non ha allegato alla domanda alcun piano né progetto di piano riferito alla procedura in corso, come confermato dal liquidatore (verbale 1° giugno 2026, risposte 18-19): il ricorso si limita a richiamare gli artt. 84 e ss. CCII, senza indicare la strategia, la stima dell'attivo, le percentuali di soddisfacimento prospettate, né il raffronto con l'alternativa della liquidazione giudiziale.

In sede di colloquio il liquidatore ha riferito che il piano avrà necessariamente natura liquidatoria e che è allo studio l'immissione di liquidità da parte di terzi (verbale 1° giugno

2026, risposta 19). Tale indicazione, resa oralmente e non trasfusa in alcun atto, non vale a integrare le linee essenziali di un progetto di piano, come richieste ai fini del fumus. Per un verso, la sola enunciazione di una generica destinazione liquidatoria non delinea le modalità di realizzo dell'attivo, né le percentuali di soddisfacimento, né il raffronto con la liquidazione giudiziale. Per altro verso, la prospettata finanza esterna, che di un concordato liquidatorio costituisce presupposto di ammissibilità (art. 84, comma 4, CCII; infra, par. 9), è allo stato dichiarata come ipotesi in corso di valutazione, non ancora quantificata né assistita da alcun impegno o manifestazione di interesse documentata. Ne



risulta confermato, anziché attenuato, il difetto di una prospettiva concreta e verificabile. Sul piano degli strumenti di verifica indicati dal decreto interlocutorio, ne consegue che per la procedura concordataria non è possibile svolgere il test pratico né compilare la checklist di cui al decreto dirigenziale 21 marzo 2023: l'uno e l'altra presuppongono un piano, o quanto meno proiezioni economico-finanziarie, sui quali essere calcolati, e di tale base la domanda è priva. Gli unici test e business plan in atti afferiscono alla composizione negoziata, conclusasi senza esito e fondata su presupposti oggi venuti meno: la continuità incentrata sulla posa di impianti fotovoltaici per conto di _____, mai avviata e basata su un accordo mai sottoscritto, e l'affitto del ramo «trattamento acque», nel frattempo concesso a _____ (supra, par. 5). Il test pratico ivi elaborato esprimeva peraltro un valore di 7,23, superiore alla soglia di 6 indicativa di squilibrio economico strutturale; tale dato, riferito allo scenario ormai superato della composizione negoziata, non misura il fumus della procedura attuale, ma conferma la natura strutturale e non risanabile della crisi già emersa nella fase negoziale.

A ciò si aggiunge un rilievo di carattere sostanziale, che precede e assorbe quello documentale: allo stato non sussiste la base materiale per un piano di continuità. La società non svolge alcuna attività, non ha dipendenti, ha concesso in godimento a terzi il ramo che costituiva la propria attività principale, ha l'esposizione bancaria classificata a sofferenza e i conti correnti pignorati, fatta eccezione per il solo conto postale sul quale viene accreditato il canone d'affitto (Centrale dei Rischi del 2 giugno 2026; supra, par. 6). Coerentemente con la natura liquidatoria che lo stesso liquidatore ha prospettato, non si discute dunque di un piano di risanamento in continuità, ma di una liquidazione concordataria la cui fattibilità dipende interamente da risorse esterne allo stato non reperite.

Difetta quindi, allo stato, il fumus boni iuris, tanto secondo l'indirizzo più rigoroso, per l'assenza del piano o del progetto di piano e l'impossibilità di svolgere il test pratico e la check-list, quanto secondo quello più aperto: qui non si è in presenza di linee meramente embrionali ma altrimenti coerenti, bensì dell'assenza radicale di qualsiasi direttrice di risanamento e di qualsiasi via di regolazione della crisi delineata in modo concreto e verificabile, sicché viene meno persino il contenuto minimo di disclosure che la pronuncia più indulgente (Trib. Milano, R.G.P.U. n. _____) ha comunque preteso per concedere la tutela.

9. La verosimile natura liquidatoria del concordato e i requisiti dell'art. 84 CCII

La domanda è stata proposta in forma prenotativa ex art. 44 CCII: in questa fase il piano non è ancora dovuto, e la sua assenza, già rilevata sotto il profilo del fumus (supra, par. 8), è in sé fisiologica. Resta tuttavia che il ricorso non qualifica il concordato, mentre in sede di colloquio il liquidatore ha prospettato per il piano natura necessariamente liquidatoria. Tale qualificazione, ai fini della prognosi propria del giudizio sulle misure protettive, non è neutra, poiché lo strumento liquidatorio è quello assoggettato dalla legge ai presupposti più stringenti.

9.1. L'esclusione della continuità.

La continuità aziendale diretta (art. 84, comma 2, CCII) è esclusa in fatto: la società è in liquidazione, priva di operatività e di dipendenti, e non esercita alcuna attività d'impresa, salva la vendita residuale dei beni in magazzino (supra, par. 6). La continuità indiretta, in tesi ipotizzabile a fronte dell'affitto del ramo a _____, non risulta in alcun modo prospettata nella domanda; e la stessa debitrice, per il tramite del liquidatore, ha indicato la diversa via liquidatoria. Il vaglio si concentra pertanto su quest'ultima.

9.2. Il concordato liquidatorio e i presupposti dell'art. 84, comma 4, CCII

Il concordato liquidatorio è ammesso dalla legge soltanto in presenza di due condizioni cumulative (art. 84, comma 4, CCII):

i. l'apporto di risorse esterne che incrementino di almeno il dieci per cento, rispetto



all'alternativa della liquidazione giudiziale;

il soddisfacimento dei creditori chirografari, e l'assicurazione a questi ultimi di un soddisfacimento non inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo dei loro crediti.

Si è consapevoli che, nella fase prenotativa, la dimostrazione di tali requisiti è rimessa al piano da depositare e non può essere pretesa allo stato. Ciò nondimeno, ai fini della sola prognosi che il giudizio sulle misure protettive impone, rileva che la via dichiarata dalla debitrice è proprio quella che esige il presupposto di un apporto esterno, e che di tale apporto non vi è, allo stato, alcun principio di indicazione: la finanza di terzi è stata rappresentata come ipotesi in corso di valutazione, non quantificata né assistita da impegno o manifestazione di interesse documentata (supra, par. 8). Lo strumento prospettato è, dunque, quello più esigente, a fronte di una situazione in cui nulla, allo stato, lascia intravedere la sussistenza del suo presupposto essenziale.

9.3. Conclusioni sulla natura dello strumento

Allo stato degli atti, esclusa in fatto la continuità e non prospettata alcuna sua forma nella domanda, la sola via indicata dalla debitrice è quella del concordato liquidatorio, il cui presupposto di ammissibilità - l'apporto di finanza esterna - non risulta, allo stato, in alcun modo delineato. Tale rilievo non integra, di per sé, un giudizio di inammissibilità, che presupporrebbe l'esame del piano e non compete a questa fase; esso concorre però, unitamente al difetto di fumus (supra, par. 8), a definire una prognosi allo stato sfavorevole, che assume rilievo ai fini del giudizio di proporzionalità del sacrificio imposto alla massa (infra, par. 10).

10. Il periculum in mora e la proporzionalità del sacrificio per la massa

10.1. Il periculum in mora

Il periculum in mora consiste nel rischio che, in difetto di protezione, le iniziative individuali dei creditori disperdano il valore aziendale o compromettano la continuità. Nel caso il presupposto è in radice attenuato. Per un verso, il ramo produttivo «trattamento acque», pur restando di proprietà della società, è stato concesso in godimento a _____ con l'affitto, e la società è in liquidazione e non opera, sicché non vi è, in assenza di un piano che prospetti la prosecuzione o la cessione dell'azienda in esercizio, un'attività in continuità da preservare a vantaggio della massa. Per altro verso, ciò che la protezione

varrebbe in concreto a tutelare si riduce, allo stato, al contratto di affitto e al canone che ne deriva, oltre al residuo compendio -crediti verso clienti e altri beni- allo stato non quantificato a valori di realizzo (infra, 10.3): si tratta di un attivo non funzionale ad alcun piano, non essendo stata prospettata alcuna soluzione della crisi cui esso sia strumentale. La protezione invocata non si correla, dunque, alla salvaguardia di un compendio in esercizio né al servizio di un piano, ma alla mera sottrazione temporanea, alle azioni dei creditori, di un cespite limitato, per un orizzonte privo di prospettiva concreta.

10.2. La proporzionalità e il sacrificio della massa

La conferma esige proporzionalità e strumentalità tra l'utilità della misura e il sacrificio imposto ai creditori (Trib. Arezzo 9 dicembre 2024, sulla strumentalità e proporzionalità quali presupposti della concessione di misure protettive e cautelari). **Tale sacrificio inciderebbe su una massa superiore a 2 milioni di euro** e, in particolare, su creditori — Erario e istituti di credito — che hanno già manifestato il proprio dissenso nella composizione negoziata; tra essi, il dott. _____ ha già proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale (sub-procedimento n. _____ R.G.P.U.), oggi postposta dal Tribunale, in via prioritaria, all'esito del concordato (supra, par. 3), e ciò a fronte di un titolo esecutivo già infruttuosamente azionato in sede di esecuzione individuale. A ciò si aggiunge che la debitrice ha già beneficiato, per la medesima crisi e senza esito, di 240 giorni di protezione nella composizione negoziata (supra, par. 7): la conferma prolungherebbe ulteriormente il sacrificio dei creditori a fronte di una procedura per la



quale, allo stato, non sono emersi né gli elementi minimi del fumus (supra, par. 8) né alcuna indicazione sui presupposti propri dello strumento prospettato (supra, par. 9). Va inoltre considerato che l'affitto del ramo a società riconducibile alla medesima famiglia, a canone fisso determinato senza perizia, unitamente agli atti dispositivi sul patrimonio personale del liquidatore (supra, par. 5.6), è circostanza che — impregiudicata ogni più approfondita verifica, anche ai fini dell'obbligo di segnalazione ex art. 44, comma 1, lett. b), CCII — incide negativamente sul giudizio di proporzionalità. Va infine rammentato che la durata richiesta, fino a dodici mesi, eccede il residuo disponibile sul tetto annuale (supra, par. 7); e ciò ferma restando la natura tipica delle misure invocate, ivi compresa l'inibitoria della liquidazione giudiziale pendente, che rientra nel contenuto proprio della protezione ex art. 54, comma 2, CCII (cfr. Trib. Arezzo 9 agosto 2024). In difetto di un beneficio

concreto idoneo a controbilanciare il sacrificio, gli elementi esposti depongono in senso non favorevole alla conferma.

Ai fini della proporzionalità rileva la composizione della massa passiva per categoria di creditore, di seguito riepilogata sulla base del bilancio al 31 dicembre 2025. La qualificazione delle cause di prelazione, non indicate nell'elenco allegato alla domanda (art. 39, comma 3, CCII; supra, par. 2), è rimessa alla sede propria e non forma oggetto del presente parere; la colonna che segue ne indica la sola natura prevalente, a fini orientativi. Quel che rileva, allo stato, è che l'intero passivo risulta privo di garanzie reali (nota integrativa al bilancio 2025) e per circa l'ottantadue per cento chirografario. (...)

10.3. L'attivo non è allo stato individuabile né quantificabile

La conferma presuppone l'individuazione di ciò che la protezione è chiamata a preservare; e su questo il ricorso tace. Un compendio residuo esiste, ma allo stato può essere soltanto indicato per categorie sulla scorta del colloquio con il liquidatore, senza che ne sia determinabile il valore di realizzo: i crediti verso clienti figurano in bilancio per circa € 720.000, ma il liquidatore ha dichiarato di non avere contezza dell'importo concretamente esigibile a oggi, demandandone la quantificazione alla relazione dell'avv. _____, legale incaricato del recupero, non ancora pervenuta; le rimanenze di magazzino sono valorizzate alla sola data del 31 dicembre 2025 e riguardano prodotti che, per stessa dichiarazione del liquidatore, perdono valore perché in scadenza; le immobilizzazioni materiali (automezzi e attrezzature) risultano dal libro cespiti prodotto in data odierna, in corso di esame; la partecipazione in _____, iscritta in bilancio per € 40.000, è stata

dichiarata dallo stesso liquidatore probabilmente priva di valore; vi è, infine, un contenzioso attivo verso _____ di esito incerto. Nessuna di tali poste è stata quantificata a valori attuali: i dati di bilancio al 31 dicembre 2025 sono espressi a valori di funzionamento, anteriori alla messa in liquidazione del 1° aprile 2026, e non esprimono il valore di realizzo - come conferma, del resto, lo scostamento tra il valore di bilancio della partecipazione in _____ e la sua stima di realizzo dichiarata dal liquidatore. La situazione patrimoniale aggiornata al 18 maggio 2026, pure richiesta con la PEC di convocazione, non è stata consegnata, essendone stata annunciata dal dott. _____, in via verbale, la trasmissione nei prossimi giorni (infra, par. 11). La scrivente potrebbe procedere a una ricostruzione dell'attivo, ma in difetto di qualsiasi quantificazione esso non è allo stato valutabile.

Il rilievo non è formale: come precisato da Trib. Milano 5 settembre 2025 (est. De Simone), un piano privo della stima degli asset e della costruzione dell'attivo nell'ipotesi di risanamento, da raffrontare con l'alternativa liquidatoria, impedisce ogni giudizio di fattibilità e vanifica la verifica del fumus. In assenza, qui, tanto del piano quanto della quantificazione dell'attivo, non è dato stabilire quale valore, oltre al canone d'affitto, la procedura porrebbe a disposizione dei creditori, né dunque apprezzare l'utilità concreta della protezione invocata, (infra, par. 11).



11. Stato della documentazione richiesta

Ai fini dell'espletamento dell'incarico la scrivente ha richiesto alla debitrice, con la PEC di convocazione del 29 maggio 2026 e nel corso del colloquio del 1° giugno 2026, la documentazione necessaria alla verifica dei presupposti della conferma: in particolare la situazione patrimoniale aggiornata al 18 maggio 2026, i partitari contabili dal 1° gennaio 2026, il libro cespiti, il verbale di restituzione del magazzino con il relativo inventario, la documentazione relativa al personale e quella idonea al riscontro dei rapporti con l'affittuaria . La contabilità della società è tenuta, per quanto riferito, dalla rag. , mentre gli atti di seguito indicati sono pervenuti per il tramite del dott.

In data odierna, 3 giugno 2026 -e dunque alla scadenza del termine assegnato per il deposito del presente parere- è pervenuta parte della documentazione, trasmessa a mezzo di posta elettronica ordinaria. In particolare, dal dott. è stata trasmessa documentazione contabile e negoziale, e segnatamente:

libro giornale degli esercizi 2024 e 2025;
- bozza di accordo quadro tra la società e , priva di sottoscrizione;
- verbale del 31 marzo 2026 tra la società e , con restituzione del magazzino prodotti e relativo inventario allegato;
- libro cespiti di ;
- contratto di locazione della sede di , con la relativa registrazione;
- contratto di locazione del magazzino di .

Separatamente, e parimenti a mezzo di posta elettronica ordinaria, l'avv. ha trasmesso documentazione relativa alla partecipazione nella società . La scrivente dà atto della ricezione di tali atti. Stante però la loro trasmissione nella stessa data di scadenza del termine, non è stato materialmente possibile procedere alla loro analisi ed al loro riscontro con le risultanze sin qui esposte: la valutazione di tale documentazione resta pertanto riservata, e i rilievi formulati nei paragrafi che precedono - ove fondati sulla provvisoria indisponibilità dei relativi documenti- si intendono resi allo stato degli atti e impregiudicata ogni diversa conclusione all'esito dell'esame. Si precisa, tuttavia, che gli atti pervenuti in data odierna non sono tali da mutare la valutazione resa ai fini della conferma delle misure protettive: essi attengono al riscontro documentale di singole circostanze di fatto, mentre il giudizio sui presupposti della conferma -durata residua, prospettiva di risanamento, proporzionalità del sacrificio per la massa- riposa su elementi già compiutamente acquisiti agli atti. La documentazione sopravvenuta, e quella ancora attesa, potranno semmai rilevare ai fini della quantificazione dell'attivo e degli ulteriori approfondimenti che la scrivente si è riservata (supra, par. 5; infra).

Non risulta invece ancora pervenuta la documentazione di maggior rilievo ai fini della quantificazione dell'attivo e del riscontro dei profili esposti, e segnatamente: la situazione patrimoniale aggiornata al 18 maggio 2026, in ordine alla quale il dott. ha riferito, in via verbale, che sarà trasmessa nei prossimi giorni; i partitari contabili dal 1° gennaio 2026; e la documentazione contabile della società idonea a verificare quali rapporti con la clientela storica siano cessati (fatture, registri IVA vendite, schede clienti), fermo restando che l'esame della documentazione interna dell'affittuaria, terzo rispetto alla procedura, non rientra tra i poteri della scrivente, (supra, par. 5.5). I libri giornale 2024-2025 pervenuti, in particolare, non coprono l'esercizio 2026 e non consentono, di per sé, tale verifica aggiornata.

La carenza documentale, lungi dall'impedire la valutazione, vi concorre: gli elementi mancanti -quantificazione, sia pure nei suoi tratti essenziali, dell'attivo, riscontro dei rapporti infragruppo, situazione patrimoniale attuale- sono quelli che la debitrice avrebbe dovuto allegare, almeno nelle loro linee essenziali, a fondamento della richiesta di



protezione, e la cui assenza, allo stato, si risolve in senso ad essa sfavorevole.

IV Parte

12. Conclusioni — sussistenza dei presupposti e oggetti indicati dal Giudice

Alla luce di quanto esposto, e con riferimento ai quesiti formulati nel decreto interlocutorio, la scrivente rassegna le seguenti conclusioni, rese allo stato degli atti.

(i) Data di iscrizione della domanda e decorrenza delle misure. La domanda di accesso al concordato con riserva e la richiesta di misure protettive risultano iscritte nel Registro delle Imprese il 20 maggio 2026 (prot. n. 37099/2026), data dalla quale decorre l'efficacia protettiva e il computo rilevante ai fini dell'art. 8 CCII.

(ii) Duecentoquaranta giorni già fruiti e residuo ex art. 8 CCII. La debitrice ha già beneficiato, per la medesima situazione di crisi, di 240 giorni di misure protettive nella composizione negoziata, conclusasi senza esito. Computati tali giorni, il residuo massimo disponibile sul tetto dei dodici mesi non supera i 125 giorni, decorrenti dal 20 maggio 2026. Il tetto non è ancora esaurito e non fonda, di per sé, l'inammissibilità della conferma; esso però ne circoscrive in modo stringente l'orizzonte temporale e rileva ai fini della proporzionalità (par. 7 e 10). La richiesta di misure da quattro fino a dodici mesi è, in parte qua, eccedente il limite legale.

(iii) Fumus boni iuris ed esistenza di un piano. Difetta, allo stato, il fumus boni iuris. La domanda è prenotativa e priva di piano, il che in questa fase è fisiologico; manca però anche il progetto di piano, sia pure nelle sue linee essenziali, e ogni indicazione sulla via di regolazione della crisi, sicché la fattispecie si colloca al di sotto della soglia minima richiesta tanto dall'indirizzo più rigoroso (Trib. Milano 5 settembre 2025, est. De Simone, proc. unitario n.) quanto da quello più aperto (Trib. Milano, decr. R.G.P.U. n.). Per la procedura concordataria non è stato svolto alcun test pratico (art. 13, comma 2, CCII) né compilata la check-list di cui al

decreto dirigenziale 21 marzo 2023, in difetto del loro presupposto; i soli test e business plan in atti afferiscono alla composizione negoziata, ormai superata (par. 8).

(iv) Natura dello strumento e requisiti dell'art. 84 CCII. Esclusa in fatto la continuità e non prospettata alcuna sua forma nella domanda, la sola via indicata dalla debitrice, in sede di colloquio, è quella del concordato liquidatorio, il cui presupposto di ammissibilità, l'apporto di finanza esterna ex art. 84, comma 4, CCII, non risulta allo stato in alcun modo delineato, essendo stato rappresentato come ipotesi in corso di valutazione. Tale rilievo non integra un giudizio di inammissibilità, rimesso all'esame del piano, ma concorre a una prognosi allo stato sfavorevole (par. 9).

(v) Periculum in mora e proporzionalità del sacrificio per la massa. Il periculum è in radice attenuato, non sussistendo un'attività in continuità da preservare e riducendosi a un cespite limitato e non funzionale ad alcun piano ciò che la protezione varrebbe a tutelare. Difetta, inoltre, il nesso di strumentalità e proporzionalità tra l'utilità della misura e il sacrificio imposto ai creditori (Trib. Arezzo 9 dicembre 2024): la conferma inciderebbe su una massa superiore a 2 milioni di euro, priva di garanzie reali e per circa l'ottantadue per cento chirografaria, tra cui creditori già dissenzienti e un creditore munito di titolo esecutivo, già attivatosi per la liquidazione giudiziale; a ciò si aggiungono gli otto mesi di protezione già fruiti senza esito e le circostanze relative all'affitto del ramo e agli atti dispositivi sul patrimonio del liquidatore. Il sacrificio imposto alla massa non risulta, allo stato, controbilanciato da un beneficio concreto (par. 10).

(vi) Completezza e regolarità della documentazione. La domanda è stata corredata della documentazione ridotta ex art. 39, comma 3, CCII, completata però solo con il deposito integrativo non previamente autorizzato (allegati 19-25), spontaneo e anteriore all'assegnazione del termine ex art. 44 CCII; l'elenco dei creditori non reca,



inoltre, l'indicazione delle cause di prelazione, pure richiesta dalla norma (supra, parr. 2.4 e 2.5). Si tratta di carenze non meramente formali — come tali valorizzate dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ivi richiamata (Cass. n. 31641/2025; Trib. Torino, 16 maggio 2025) — che integrano un deficit informativo rilevante ai fini dell'apprezzamento del *fumus boni iuris*, tanto più alla luce dei 240 giorni di misure

protettive già fruiti in sede di composizione negoziata, conclusasi senza il superamento della crisi.

Per le ragioni esposte, allo stato degli atti non sussistono i presupposti per la conferma delle misure protettive; pertanto la scrivente esprime parere negativo.

Tanto si rassegna in adempimento dell'incarico conferito con decreto del 28 maggio 2026>>.

RITENUTO IN DIRITTO

Il parere motivato, espresso dal Commissario giudiziale appare pienamente condivisibile.

Le misure protettive richieste devono essere valutate alla luce della disciplina del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e dei principi elaborati dalla giurisprudenza di merito in tema di:

- misure protettive nella composizione negoziata;
- misure richieste in sede di domanda “prenotativa” ex art. 44 CCII;
- reiterazione delle misure dopo la consumazione del termine massimo di cui all'art. 19 CCII;
- necessità, già in fase prenotativa, di un **progetto di piano** o “percorso” di risanamento chiaro, strutturato e non meramente programmatico o astratto.

Ai sensi dell'art. 2, lett. P), CCII, le misure protettive sono “*misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza*”.

Esse sono dunque **strumentali** alla definizione di una soluzione fondata su un **piano non implausibile** e **non** possono essere utilizzate come mero strumento dilatorio o di copertura di scelte gestorie pregiudizievoli per la massa.

La giurisprudenza di merito e la dottrina, tanto in sede di composizione negoziata (artt. 18-19 CCII) quanto nella fase prenotativa ex art. 44 CCII, hanno chiarito che la conferma o concessione di misure protettive presuppone la verifica congiunta di:

- un ***fumus boni iuris***, inteso come ragionevole probabilità di risanamento sulla base di un **piano o progetto di risanamento** dotato di chiarezza, ragionevolezza e coerenza interna;
- un ***periculum in mora***, rappresentato dal rischio che iniziative dei creditori compromettano le trattative o gli effetti dello strumento di regolazione prescelto;
- il requisito della **proporzionalità e funzionalità** delle misure rispetto alle trattative effettivamente in corso e agli interessi della massa dei creditori.



In particolare, il **Tribunale di Milano**, con **decreto 3 giugno 2025** (giud. De Simone), ha rigettato un'istanza di conferma delle misure protettive in composizione negoziata, ritenendo che il piano presentato fosse "privo di interventi concretamente strutturati e coerenti, idonei a fronteggiare e superare l'attuale squilibrio economico-finanziario", e che, pertanto, non sussistessero "fondate prospettive di risanamento".

Tale arresto è stato valorizzato in dottrina come affermazione del principio secondo cui il **fumus** manca quando il debitore si limita a prospettare flussi o apporti di finanza esterna in modo apodittico, senza un vero piano industriale o finanziario.

Sempre il **Tribunale di Milano**, con provvedimento **22 giugno 2025** in tema di concordato "in bianco" (giud. Pipicelli), ha affermato che le misure cautelari richieste in fase prenotativa "per poter essere concesse devono risultare, a fronte di uno stato di crisi o di insolvenza, concretamente funzionali al risanamento e sorrette da un percorso chiaro e strutturato, seppur meramente accennato, non potendo altrimenti trovare giustificazione e risolvendosi in un uso abusivo volto a ottenere una mera dilazione delle iniziative esecutive dei creditori".

Questo principio è perfettamente sovrapponibile al caso in esame, in cui la società chiede un nuovo "ombrello" protettivo senza un progetto di piano aggiornato, addirittura dopo avere avuto accesso al numero massimo di giorni di misure protettive in sede di CNC.

Il **Tribunale di Arezzo**, con **decreto 9 agosto 2024**, in un caso di domanda prenotativa ex art. 44 CCII, ha ricostruito in modo sistematico il "recinto" delle misure protettive richiedibili in fase prenotativa, sottolineando che:

- l'art. 54, comma 4, consente in tale fase solo le misure protettive "tipiche" di cui al comma 2, primo e secondo periodo (blocco azioni esecutive e cautelari, sospensione prescrizioni e decadenze, impedimento alla pronuncia della sentenza di apertura di liquidazione giudiziale);
- **le misure ulteriori (protettive atipiche o cautelari)** sono riservate alla fase "piena", quando l'imprenditore ha già optato per lo strumento e presentato il piano ex art. 40;
- la funzione dell'ombrello protettivo prenotativo è quella di preservare un **percorso di risanamento già delineato** almeno nelle sue linee essenziali, non di coprire indefinitamente il debitore in assenza di un vero progetto.

Il **Tribunale di Monza**, **decreto 27 settembre 2025**, ha ribadito che le misure protettive *erga omnes* presuppongono un **"piano non implausibile"** e che, per la concessione di misure cautelari specifiche, è necessario che il piano sia **"concretamente compiuto"**, segnalando come, in assenza di un serio apporto di finanza esterna o di indicazioni precise



sul valore e sui tempi di dismissione degli immobili, il piano debba considerarsi **manifestamente implausibile**.

Il Tribunale di Vicenza, con **decreto 31 dicembre 2025** (proc. N. _____ RG VG), ha **rigettato** una richiesta di nuove misure protettive proposta dopo la scadenza del termine massimo di 240 giorni previsto dall'art. 19 CCII per la composizione negoziata, evidenziando che:

- **“non è possibile prorogare ciò che è già scaduto”** e che il limite dei 240 giorni non può essere superato per le misure protettive concesse a tutela della CNC;
- nuove misure possono semmai essere concesse, ai sensi dell'art. 8 CCII, **solo in funzione dello strumento individuato all'esito della CNC** (nel caso di specie, un accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII), e comunque previa produzione della documentazione richiesta dall'art. 54, comma 3, CCII (proposta di accordo, attestazione, trattative con almeno il 60% dei crediti).

Il Tribunale di Milano, **ordinanza 20 ottobre 2025** (R.G. _____, giud. Pipicelli), ha riconosciuto misure cautelari in pendenza di concordato semplificato, valorizzando:

- la **ragionevole perseguibilità** del risanamento sulla base di un piano già depositato e di un parere positivo dell'ausiliario;
- il bilanciamento tra interesse della massa a beneficiare degli effetti del piano e sacrificio imposto al singolo creditore;
- la possibilità, già affermata da Trib. Imperia 20 febbraio 2024 e Trib. Milano 7 luglio 2024, di superare i 240 giorni di cui all'art. 19 CCII attraverso misure cautelari specifiche, **ma solo in presenza di trattative avanzate e di uno strumento già individuato e strutturato**.

Nel caso di specie, i presupposti richiesti dalla **giurisprudenza unanime NON** ricorrono e la valutazione per la conferma delle misure protettive deve essere ancora più oculata visto l'utilizzo da parte della ricorrente della CNC, vista la pendenza di un procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Nel caso in esame,

- il debitore ha già beneficiato, in composizione negoziata, di misure protettive per l'intero periodo massimo di **240 giorni**, senza che ciò abbia condotto alla definizione di un accordo, come attestato dalla relazione finale dell'esperto;
- nella presente procedura ex art. 44 CCII, la società **non** ha depositato alcun **piano aggiornato** né un progetto di risanamento che tenga conto di dati aggiornati.

Tali dati oggettivi sono già di per sé sufficienti a ritenere **non** integrato il **fumus boni iuris** della prospettiva di risanamento.



Questa situazione, come puntualmente evidenziato nel parere del commissario, è **pregiudizievole per la massa dei creditori**, oggettivamente incompatibile con un uso fisiologico delle misure protettive, che presuppongono un comportamento improntato alla correttezza e alla buona fede ex art. 4 CCII.

La giurisprudenza sopra richiamata (in particolare Trib. Arezzo 9.8.2024, Trib. Milano 22.6.2025 e Trib. Monza 27.9.2025) evidenzia che:

- le misure protettive non possono essere concesse in fase prenotativa per coprire una gestione meramente liquidatoria e disordinata, priva di piano, o per sterilizzare gli effetti di atti dispositivi già compiuti in danno dei creditori;
- l’“ombrello” ex art. 44-54 CCII è giustificato solo se sorretto da un progetto di regolazione della crisi che offra ai creditori una prospettiva **migliore** rispetto alla liquidazione giudiziale, non se serve a rinviare *sine die* l’apertura della procedura a fronte di un patrimonio già depauperato.

Nel caso concreto, la richiesta si colloca esattamente nel perimetro di utilizzo **distorto** che la giurisprudenza intende evitare:

- la società ha già utilizzato integralmente le misure protettive in composizione negoziata (240 giorni);
- ha posto in essere, in quel contesto o subito dopo, operazioni tali da incidere negativamente sull’attivo patrimoniale;
- ora chiede nuove misure protettive *erga omnes* in sede di domanda prenotativa, senza un piano aggiornato, prospettando ulteriori atti dispositivi (vendita di quanto residua, incasso crediti, eventuale finanza esterna, meramente ipotizzata, senza alcun impegno concreto) ma senza un quadro strutturato e verificabile di risanamento.

A ciò si aggiunge l’inadempimento all’obbligo, imposto dal decreto collegiale deliberato in data **28.05.2026** e depositato in data **28.05.2026**, ai sensi dell’art. 44, comma 1, lett. D), CCII, di versare **l’assegno circolare di euro 20.000,00 a titolo di cauzione**: la mancata prestazione della cauzione nel termine **perentorio** assegnato è indice di **scarsa affidabilità e serietà** dell’iniziativa e incide negativamente sul giudizio di proporzionalità delle misure richieste, non potendosi giustificare un’ulteriore compressione dei diritti dei creditori in favore di un debitore che non adempie neppure agli oneri minimi previsti dalla legge e dal tribunale.

In conclusione, alla luce:

- della mancanza di un piano o progetto di risanamento aggiornato e non implausibile, in contrasto con gli arresti di Trib. Milano 3.6.2025 e Trib. Milano 22.6.2025;
- della precedente fruizione integrale delle misure protettive in composizione negoziata



e dei limiti posti dall'art. 19 CCII e da Trib. Vicenza 31.12.2025;

- del compimento di atti dispositivi pregiudizievoli a favore di società riconducibili all'amministratore e alla sua compagine familiare, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'uso delle misure protettive;
- dell'inadempimento dell'obbligo di cauzione;
- della pendenza della procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Per tutti i motivi sinora esposti, devono ritenersi **insussistenti** i presupposti di ***fumus boni iuris*** e di **proporzionalità/funzionalità** richiesti dall'art. 54, comma 2, CCII e dalla giurisprudenza citata in parte motiva per la conferma delle misure protettive richieste, con conseguente rigetto del ricorso per conferma delle misure richieste.

P.Q.M.

Il Tribunale di Massa, Ufficio crisi d'impresa e procedure concorsuali, in composizione monocratica, visti gli artt. 54 e 55 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza recato dal Decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, aggiornato al D.L. 21 giugno 2022 n. 73 convertito in L. 4 agosto 2022 n. 122, s.m.i., tra cui il D.lgs. 13.09.2024, n. 136, **definitivamente** pronunciando, provvede come segue:

- 1) **RESPINGE INTEGRALMENTE** la domanda, formulata nel ricorso ex artt. 54-55 C.C.I.I., depositato in data 18.05.2026 da _____, (_____), con sede in _____, in persona del Liquidatore sig. _____, (_____) residente in _____, avente ad oggetto la conferma delle misure protettive ivi indicate;
- 2) **REVOCA, per l'effetto, con efficacia irretroattiva immediata, le misure protettive** indicate dal debitore _____, (_____), con sede in _____, in persona del Liquidatore sig. _____, (_____) residente in _____, nel **ricorso ex artt. 54-55 C.C.I.I. pubblicato** in data **20.05.2026** mediante ***iscrizione*** nel competente Registro delle Imprese (prot. n. 37099/2026);
- 3) **ORDINA** alla Cancelleria di **trasmettere immediatamente**, a norma dell'art. 55, comma terzo, CCII, la presente ordinanza "***al registro delle imprese per l'iscrizione***";
- 4) **MANDA** alla **Cancelleria** di comunicare la presente ordinanza, nel testo integrale, **al debitore** ossia alla **parte ricorrente** e al **Commissario Giudiziale** nominato con decreto collegiale deliberato in data **28.05.2026** e depositato in data **28.05.2026**, nonché al **Sig. Procuratore della Repubblica in sede**, per le valutazioni di competenza ai fini della eventuale formulazione della "***istanza, in caso di atti di frode***";



5) MANDA all'**Organo commissariale** di comunicare il presente decreto, nel testo integrale, a tutti i creditori risultanti dagli atti e dai documenti di questo procedimento, per le valutazioni di competenza ai fini della eventuale formulazione della *"istanza, in caso di atti di frode"*.

Manda alla Cancelleria per ogni adempimento di relativa competenza.

Così deciso in Massa il giorno **17 Giugno 2026**

IL GIUDICE DESIGNATO

Dott. Alessandro Pellegri

